



CITTÀ DI FOLIGNO

Consulta per lo sport e le attività
ricreative e del tempo libero.

Statuto

Approvato con D.C.C. n. 150 del 30/10/2001
Modificato con D.C.C. n. 160 del 16/11/2004
con D.C.C. n. 120 del 22/12/2009



Art. 1 - Istituzione

E' istituita la Consulta Comunale per lo Sport e le Attività Ricreative e del Tempo Libero allo scopo di coinvolgere i soggetti operanti sul territorio comunale nelle proposte di iniziative e di programmi in materia di promozione sportiva ed utilizzo del tempo libero.

La Consulta ispira i propri interventi al fine primario di esaltare i valori educativi e formativi connessi alla pratica dello sport ed alle attività ricreative e motorie dall'infanzia alla terza età, contro ogni forma di esclusione ed emarginazione.

Art. 2 - Compiti

E' compito della Consulta svolgere attività consultiva, di studio e di ricerca in materia di Sport, Attività Ricreative e del Tempo Libero. La stessa garantisce il collegamento tra i diversi ambiti cittadini interessati alle materie di competenza della Consulta e li rappresenta nel rapporto diretto e costante con l'Amministrazione Comunale con cui collabora fattivamente.

Tale compito si esercita in particolare:

1. nell'esprimere il proprio parere sul bilancio pluriennale e sulla programmazione annuale del Comune di Foligno relativamente ai seguenti ambiti:
 - a. Impiantistica Sportiva – piani di costruzione di nuove strutture, programma di interventi di manutenzione straordinaria sull'impiantistica esistente, piani di gestione;
 - b. Promozione Sportiva – programmazione di progetti, di interventi in compartecipazione e di sostegno all'attività dell'associazionismo;
 - c. Altri programmi attinenti alle materie di competenza;
2. nel presentare proprie proposte per la formulazione di nuovi criteri e per eventuali modifiche ai regolamenti comunali relativi alla concessione in uso degli impianti sportivi, alle modalità di concessione di contributi a sostegno di attività promozionali ed in relazione ad ogni altra materia attinente agli ambiti di competenza della Consulta;
3. nell'esprimere parere sui calendari di utilizzo settimanale delle Palestre Comunali redatti dal competente servizio comunale sulla base dei criteri di cui ai vigenti regolamenti e di valutare eventuali ricorsi delle associazioni sportive sugli stessi, da presentarsi entro 10 giorni dalla loro approvazione ufficiale. La valutazione finale della Consulta su detti ricorsi riveste carattere definitivo ed inappellabile, fatti salvi eventuali rilievi dell'ufficio circa la conformità della decisione assunta rispetto ai Regolamenti Comunali vigenti, in presenza dei quali la decisione dell'ufficio è risolutiva;
4. nello svolgere autonomamente attività propria di studio e ricerca e nel presentare proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate alla qualità dei servizi cittadini nelle materie di competenza della Consulta, con particolare riferimento allo sviluppo dello sport, delle pratiche motorie e di un sano utilizzo del tempo libero;
5. nel rispondere a richieste di parere inoltrate dagli uffici comunali in relazione alle materie di competenza della Consulta;



6. nel favorire la massima diffusione della pratica sportiva e delle attività ricreative e del tempo libero, anche presentando proprie proposte ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale sugli Organismi di Partecipazione.

Art. 3 - Composizione

La Consulta è così composta:

- 1) Assessore delegato in materia di sport;
- 2) Due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
- 3) Fiduciario locale C.O.N.I., nominato dal Comitato Provinciale CONI di Perugia;
- 4) Rappresentante locale del C.I.P., nominato dal Comitato Provinciale CIP di Perugia;
- 5) Un rappresentante della classe docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, indicato dal Distretto Scolastico n. 7;
- 6) Un rappresentante dei giovani, indicato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia tra i rappresentanti degli istituti scolastici di Foligno;
- 7) Dieci rappresentanti esterni di sport ed ambiti di attività presenti nel Comune di Foligno, di seguito elencati:
 - a. Atletica – un rappresentante;
 - b. Calcio – un rappresentante;
 - c. Ciclismo – un rappresentante;
 - d. Pallacanestro – un rappresentante;
 - e. Pallavolo – un rappresentante;
 - f. Attività per disabili – un rappresentante;
 - g. Attività ricreative e del tempo libero – un rappresentante;
 - h. Enti di promozione sportiva – un rappresentante;
 - i. Altri sport – due rappresentanti.

I rappresentanti di cui al p. 7 del precedente comma vengono eletti in sede di assemblea degli Enti di Promozione Sportiva, dei Circoli e delle Associazioni Sportive e Ricreative del Comune di Foligno, secondo le modalità indicate al successivo art. 4.

I componenti la Consulta vengono nominati con decreto sindacale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 per lo stesso periodo di durata del Consiglio Comunale e restano comunque in carica fino alla nomina della successiva.

La Consulta può validamente insediarsi quando sia stata nominata almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 4 - Elezioni dei rappresentanti esterni

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti esterni di cui al p. 5, 1° comma, del precedente art. 3, il Sindaco indice l'Assemblea dei Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva, dei Circoli e delle Associazioni Sportive e Ricreative del Comune di Foligno, regolarmente costituiti con sede nel territorio comunale e con statuto che attesti le proprie finalità sociali in materia di sport e tempo libero, in occasione della quale avranno luogo le operazioni di voto.



L'indizione dell'Assemblea avviene pubblicamente trenta giorni prima della data stabilita per la stessa, a mezzo affissione di manifesti ed attraverso i consueti canali informativi dell'Ufficio Stampa del Comune di Foligno, rendendo note le modalità di svolgimento delle elezioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

Per l'individuazione delle candidature, gli stessi soggetti convocati in Assemblea presentano al Servizio Promozione Sportiva del Comune di Foligno, entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni, liste comprensive di tutti i candidati per gli sport e gli ambiti di attività di cui al p. 5 dell'art. 3. Ogni lista deve essere redatta su appositi moduli prestampati, sottoscritta da ogni società per la candidatura proposta per il proprio ambito di attività e presentata dal Presidente o suo delegato di uno dei soggetti sottoscrittori.

Le liste devono essere compilate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- un'associazione non può sottoscrivere più di una lista;
- ogni candidatura deve essere sottoscritta da un'associazione che sia riconducibile al medesimo sport o ambito di attività per cui è proposta la candidatura stessa;
- uno stesso candidato non può essere presentato in più di una lista, né per più di uno sport o ambito di attività nella medesima lista;
- non possono essere presenti, sia in una stessa lista che in liste diverse, più candidati iscritti alla medesima associazione;
- i due candidati richiesti per l'ambito di attività di cui alla lettera i), p. 5, 1° comma, art. 3 devono essere sottoscritti da due distinte associazioni operanti in attività diverse riconducibili allo stesso ambito di rappresentanza;
- non sono posti limiti al numero complessivo di liste presentabili per le elezioni;
- le candidature, pur presentate dalle associazioni, enti, circoli, possono riferirsi a persone anche al di fuori di ogni ambito associativo e senza limiti di età;
- sono incompatibili candidature di persone aventi incarichi politici all'interno dell'Amministrazione Comunale.

Non sono considerate valide e quindi non vengono ammesse alle votazioni liste che risultino redatte in difformità anche di una sola delle sopra indicate condizioni. Il settimo giorno precedente la data delle elezioni, le liste regolarmente presentate vengono rese pubbliche a mezzo affissione presso lo Sportello del Cittadino ed il Servizio di Promozione Sportiva.

Le operazioni di voto si svolgono in occasione dell'Assemblea convocata dal Sindaco. Il voto avviene a scrutinio segreto. Il seggio viene costituito in sede di assemblea; le funzioni di presidente vengono svolte da un rappresentante del servizio comunale di Promozione Sportiva; due scrutatori vengono nominati tra i presenti non candidati.

I Presidenti, o loro rappresentanti muniti di specifica delega, delle associazioni di cui al primo comma, regolarmente accreditati in sede di assemblea a seguito di presentazione del proprio statuto che attesti le finalità richieste, hanno diritto di esprimere un voto di preferenza per una delle liste presentate.

Ad ogni Presidente o suo delegato viene riconosciuto il diritto ad un ulteriore voto oltre al primo, fino ad un massimo complessivo di sei voti, per ogni parametro tra i seguenti cui corrisponda la propria associazione:

- numero di iscritti superiore a 50 o, nel caso degli enti di promozione sportiva, numero di società affiliate superiore a 10;



- numero di iscritti superiore a 100 o, nel caso degli enti di promozione sportiva, numero di società affiliate superiore a 20;
- anno di costituzione antecedente il 1999;
- anno di costituzione antecedente il 1991;
- numero di campionati federali cui la società è iscritta per la stagione in corso alla data di indizione dell'assemblea superiore a 3.

Le associazioni che ritengono di aver diritto a voti ulteriori al primo dovranno produrre apposita istanza al Servizio Promozione Sportiva del Comune di Foligno entro il 15° giorno antecedente la data delle elezioni, presentando la documentazione necessaria ad attestazione della corrispondenza ad uno o più dei parametri indicati al precedente comma. In sede di elezioni, ai rappresentanti delle stesse verrà consegnata una scheda per ogni voto assegnato, oltre alla prima.

Vengono eletti quali componenti della Consulta Comunale per lo Sport ed il Tempo Libero i candidati presentati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede immediatamente al ballottaggio.

Dello svolgimento delle elezioni e del risultato delle stesse viene redatto apposito verbale da approvare con successiva determinazione dirigenziale che verrà trasmessa agli uffici competenti per il decreto sindacale di nomina dei componenti la Consulta.

Art. 5 - Funzionamento

La Consulta si riunisce periodicamente ogni mese nel primo giorno utile di funzionamento pomeridiano degli uffici, o il successivo in caso di festività, alle ore 15 in prima convocazione ed alle 15.30 in seconda, presso i locali dell'Assessorato allo Sport od altri messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il Coordinatore dispone l'ordine del giorno presentandolo almeno 10 gg. prima al servizio comunale di Promozione Sportiva, presso il quale potrà essere visionato e ritirato anticipatamente all'incontro da tutti i componenti la Consulta. In caso di particolari urgenze, la Consulta può essere convocata per le vie brevi dal Coordinatore o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, rendendo noto almeno 24 ore prima l'ordine del giorno.

In qualsiasi momento, per esigenze particolari e contingenti, l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri Assessorati ed uffici può procedere all'immediata convocazione della Consulta, comunicando l'argomento in discussione.

La Consulta adotta le proprie decisioni in conformità al disposto di cui all'art. 21 del vigente Regolamento Comunale sugli Istituti di Partecipazione.

Le sedute della Consulta sono pubbliche. Ad esse possono essere espressamente invitati soggetti diversi che, non avendo diritto di voto, siano considerati di supporto all'argomento in discussione.

Al suo interno, la Consulta incarica un componente delle funzioni di segreteria in supporto al lavoro del coordinatore; per dette funzioni, l'incaricato potrà avvalersi di strumenti e mezzi in dotazione agli uffici comunali. Di ogni incontro viene redatto apposito verbale lasciato a disposizione per la consultazione presso il servizio comunale di Promozione Sportiva. In caso di qualsivoglia richiesta



all'Amministrazione Comunale da parte della Consulta per effetto delle decisioni adottate, la stessa dovrà inoltrare per iscritto specifica e motivata istanza agli Assessorati ed agli Uffici Comunali competenti nella materia cui si fa riferimento. In caso di dimissioni di un componente della Consulta si provvederà a richiederne la sostituzione ai soggetti deputati risultanti all'art. 3, 1° comma, ai punti 2, 3 e 4; alla surroga di un componente dimissionario di cui al p. 5 dello stesso art. 3, 1° comma, si procederà d'ufficio con il candidato del medesimo ambito di attività compreso nella lista risultante seconda dal verbale delle elezioni. In assenza di sostituzione e/o di possibilità di surroga di componenti dimissionari, la Consulta resta comunque valida in conformità al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, in mancanza della quale la Consulta si intende automaticamente decaduta.

Art. 6 - Coordinatore

Per la nomina e le funzioni del Coordinatore della Consulta, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 12 del vigente Regolamento sugli Organismi di Partecipazione.

Art. 7 - Disposizioni finali

Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale sugli Organismi di Partecipazione.



INDICE

Art. 1 - Istituzione	2
Art. 2 - Compiti	2
Art. 3 - Composizione.....	3
Art. 4 - Elezioni dei rappresentanti esterni	3
Art. 5 - Funzionamento	5
Art. 6 - Coordinatore	6
Art. 7 - Disposizioni finali	6